

N. 1149/2020 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **1149/2020 R.G.**

promossa da

C. E. (...)

contro

G. M. O. (...)

ORDINANZA

Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
analizzate le questioni controverse;
ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- la prima udienza si è svolta secondo la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, in conformità alle linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;
 - i difensori hanno depositato le note autorizzate, come previsto dall'ordinanza 12 maggio 2020;
 - si è così garantito il contraddittorio telematico (v. inoltre l'art. 1, 2° co., l. 25 giugno 2020, n. 70, recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, secondo cui <<Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28>>);
 - la domanda monitoria si fonda su contratto di mutuo stipulato per iscritto;
 - i motivi di opposizione attengono alla sola voce relativa agli interessi convenzionali applicabili sulla somma mutuata;
 - non vi è invece contestazione, né tanto meno contestazione fondata su prova scritta, per quanto riguarda la somma dovuta a titolo di capitale, mentre la domanda monitoria sul punto si fonda su prova documentale;
 - può dunque essere concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma capitale di euro 18.000,00 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio;
 - è dunque ragionevole attendersi un accordo tra le parti quanto alla residua somma oggetto di controversia (il decreto ingiuntivo è stato emesso per euro 19.440,00 somma comprensiva di interessi moratori);
 - è peraltro preferibile una soluzione amichevole;
 - la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l'invio in mediazione ex art. 5, 2° co. d.lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea



generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015);

- natura della causa e **valore** della stessa (da rapportare ai **prevedibili e non trascurabili** costi processuali), condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo (in relazione alla possibile istruttoria da svolgersi), entità dei **costi processuali** attesi (e verosimilmente **non proporzionati alla posta in gioco**), **possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni anche al fine di anticipare un sia pur parziale adempimento e comunque di evitare nuove spese processuali**, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso **giudizio ex art. 645 c.p.c.**, l'omessa attivazione della mediazione, con specifico **onere a carico dell'opponente** (attore in senso processuale), comporterà **l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo**, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;

- in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle **spese del giudizio** si provvederà anche su **spese e indennità del procedimento di mediazione**, e sul **compenso del difensore** per l'assistenza prestata durante la procedura;

- la **partecipazione personale delle parti assistite dai difensori** al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell'art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione;

- in mancanza di un accordo, saranno esaminate le altre istanze dei difensori (entrambi i difensori hanno chiesto nelle note scritte la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c.);

- è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico, segnalato anche via email) che consentano l'immediata estinzione del processo;

- alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico difensori – giudice anche prima della nuova udienza, in ragione del verosimile protrarsi della necessità di mantenere a quella data il rispetto delle misure di distanziamento (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari) e così dell'opportunità di riservare la comparizione dei difensori in udienza alle attività nelle quali sia effettivamente necessario, per l'esercizio del diritto di difesa ed il rispetto del contraddittorio, un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitano a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative);

p.q.m.

A) visto l'art. 648 c.p.c.,

concede la **provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo** 12 dicembre 2019 n. 6635/19 **limitatamente** alla somma capitale di euro 18.000,00 oltre interessi legali oltre alle spese processuali come già liquidate nel decreto;

B) **invita caldamente** le parti ad una soluzione amichevole;

visto l'art. 5, 2° co., d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,

dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all'organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, **a pena di improcedibilità dell'opposizione** e assegna **termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza** per la presentazione della domanda di mediazione;

avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2° co., c.p.c.;



dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l'organismo prescelto, unitamente all'istanza di avvio;

fissa la **nuova udienza giovedì 17 settembre 2020 ore 12,00** per **verificare l'esito della mediazione**: le parti potranno depositare **entro l'11 settembre 2020** una estremamente sintetica **memoria autorizzata** con la quale riferire in ordine all'**esito della mediazione** e formulare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza (ad esempio, qualora i difensori dovessero limitarsi, nella memoria autorizzata, a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative), salva la facoltà delle parti di formulare istanze al giudice; altrimenti, resta ferma la fissazione dell'udienza sopra indicata;

invita parte convenuta a depositare in via telematica – se già non compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria;

invita la parte più diligente a depositare in telematico, non appena possibile e prima dell'udienza, **documentazione attestante l'avvenuta attivazione della mediazione delegata**;

invita le parti, in caso di programmata comparizione davanti al mediatore in data successiva a quella della nuova udienza o di protrarsi della mediazione, a segnalarlo in telematico tempestivamente al giudice con espressa e documentata richiesta di rinvio;

invita caldamente le parti ad una **soluzione amichevole** della causa: in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice, oltre che in via informale (email), mediante **comunicazione trasmessa in via telematica** con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo) e depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Si comunichi.

Bologna, 8 luglio 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

